

CONVENUTI

contumace -

tempore, con sede in [redacted]

- [redacted] in persona del legale rappresentante pro-

tempore, con sede in Via Bissolati n. 23 a Roma - contumace -

- INA Assitalia s.p.a.; in persona del legale rappresentante pro-

dell'Emilia (BO) - contumace -

- Sig.ra [redacted], residente in [redacted] a Granarolo

contro

ATTORE

procura speciale a margine dell'atto di citazione

elettivamente domiciliata in Via Emilia n. 3 a Bologna, come da

rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bordon, nel suo studio

[redacted]

persona del legale rappresentante pro tempore Sig. [redacted]

[redacted] e C. s.n.c. in

- promossa da

nella causa n. 6166/2010 del Ruolo Generale

SENTENZA

ha pronunciato la seguente

in persona del Dott. Stefano Onofri

IV SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA



ORIGINALE B

SENT. N.	8414/10
CRON. N.	7013/10
R.G. N.	6166/2010
REP. N.	6166/2010
Spedita il:	07.10.2011
Depositata il:	14/08/12
PUBBLICATA il:	28 DIC. 2012
OGGETTO:	28 DIC. 2012
Ritornello	8414/10
Avv. Marco Bordon	8414/10
idipente	8414/10

TERZO INTERVENTO

U.G.F. Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Giovanna Gigliotti, con sede in Via Stalingrado n. 45 a Bologna, rappresentata e difesa dal [redacted] nel suo studio elettivamente domiciliata in Via D'Azeglio n. 19 a Bologna, come da procura speciale a margine dell'atto d'intervento

oggetto

- risarcimento danni da incidente stradale

Conclusioni

Il procuratore dell'attrice chiede e conclude:

- come da note conclusive depositate all'udienza del 07.10.2011.

Il procuratore della società terza intervenuta chiede e conclude:

- come da note conclusive depositate all'udienza del 07.10.2011.

Svolgimento del processo

Con atto introduttivo ritualmente notificato l'attrice citava in giudizio i

convenuti chiedendone la condanna al risarcimento del danno

patto, oltre oneri di legge e spese di lite.

Deducenza l'attrice, cessionaria del credito originariamente vantato

dal Sig. [redacted], che il mezzo di quest'ultimo (Fiat)

assicurato U.G.F. Assicurazioni s.p.a. era stato urtato da quello

della [redacted] (Passat), condotto dalla Sig.ra

[redacted] ed assicurato INA Assitalia s.p.a., che non gli aveva

concesso la dovuta precedenza.

I convenuti rimanevano contumaci.

Si costituiva in giudizio la terza intervenuta, rilevando che la propria legittimazione processuale risiedeva nella cd. Convenzione CARD



Handwritten signature

e chiedendo il rigetto della domanda attorea per essere stato il danno già integralmente ristorato con il pagamento della somma di € 1.763,12.

Infine il Giudice di Pace, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 07.10.2011 autorizzava le parti a precisare le conclusioni, ed all'esito della discussione, la tratteneva in decisione.


Motivi della decisione

1) Nella specie va in primo luogo rilevata l'inammissibilità dell'intervento volontario svolto dalla terza intervenuta.

Va infatti osservato che l'azione ordinaria ex art. 144 D.Lgs 209/2005 è alternativa a quella diretta di cui all'art. 149 D.Lgs 209/2005 (Corte Costituzionale sentenza n. 180/2009) e la facoltà di scelta tra le due azioni è rimessa al danneggiato, secondo quella che ritiene più conveniente.

Da quanto detto ne consegue che le due azioni non sono cumulabili e pertanto così come sarebbe inammissibile la chiamata in causa di entrambe le società assicuratrici (del responsabile civile e del danneggiato), parimenti, una volta che il danneggiato ha scelto in sede giudiziale l'azione ordinaria (art. 144 D.Lgs 209/2005), sarà inammissibile l'intervento in giudizio della propria compagnia assicuratrice.

Sotto tale profilo occorre rilevare che l'invocata convenzione CARD regola i rapporti tra Compagnie di assicurazione laddove sia stata attivata la procedura d'indennizzo diretto, cui l'attore tanto stragudizialmente che giudizialmente si è invece opposto.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conseguentemente, ad avviso di chi scrive, non può fondatamente assumersi sussistente la legittimazione processuale della terza intervenuta sulla base di tale convenzione, atteso che ciò postula l'attivazione della procedura d'indennizzo diretto, nella specie non avvenuta (tanto che l'attore non ha neppure accettato il contraddittorio con la terza intervenuta).

2) Nel merito, pacifica l'integrale responsabilità nel sinistro del mezzo della Lease Plan Italia s.p.a., il danno patrimoniale, già detratto l'acconto ricevuto (€ 1.763,12), vista la fattura in atti (doc. 5 attore) va quantificato in complessivi € 322,55, di cui € 247,55 a saldo della detta fattura ed € 75,00 a titolo di fermo tecnico (3 giorni) non essendo stata provata la necessità del danneggiato dell'utilizzo di un mezzo sostitutivo, che i convenuti dovranno solidalmente pagare all'attrice, maggiorata della rivalutazione ISTAT dal pagamento alla pubblicazione della sentenza, nonché il danno da ritardo pagamento (sentenza n. 1712/1995 Cassazione S.U.) riconosciuto presuntivamente ed equitativamente quale lucro cessante nella misura del 1% annuo, da calcolare dalla data del sinistro (20.11.2009) alla pubblicazione della sentenza sulla predetta somma come sopra rivalutata, ed infine, sull'importo complessivo così ottenuto, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.

3) Le spese di lite, già comprensive di quelle stragiudiziali, adeguate al valore della controversia ed all'attività processuale espletata,

sussistono giusti motivi per compensare integralmente quelle tra il primo e la terza intervenuta, il tutto come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bologna, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, definitivamente pronunciando:

a) dichiara l'integrale responsabilità nel sinistro della Sigra ~~\_\_\_\_\_~~ e per l'effetto condanna, in solido tra loro, la Sigra ~~\_\_\_\_\_~~, la Lease Plan Italia s.p.a. e l'INA Assitalia s.p.a. a pagare alla ~~\_\_\_\_\_~~ s.n.c., per il danno patrimoniale di cui è causa, già detratto l'acconto ricevuto, la residua e complessiva somma di € 322,55, oltre rivalutazione ISTAT dal pagamento alla pubblicazione della sentenza, nonché il danno da ritardato pagamento riconosciuto nella misura del 1% annuo da calcolare dalla data del sinistro (20.11.2009) alla pubblicazione della sentenza sulla predetta somma come sopra rivalutata, ed infine, sull'importo complessivo così ottenuto, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;

b) dichiara l'inammissibilità dell'intervento volontario svolto dall'U.G.F. Assicurazioni s.p.a.,

c) condanna, in solido tra loro, la Sigra ~~\_\_\_\_\_~~ la ~~\_\_\_\_\_~~ s.p.a. e l'INA Assitalia s.p.a. al rimborso in favore della Carrauto Centro Servizi per l'Auto di Grillini Vittorio e C. s.n.c. delle spese di lite che liquida in complessivi € 422,00, di cui € 92,00 per spese, € 180,00 per competenze ed € 150,00 per onorari, oltre le



12/01

spese generali ex art. 14 L.P., I.V.A. e C.P.A. su competenze ed

onorari;


d) compensa interamente le spese di ille tra l'U.G.F. Assicurazioni  
s.p.a. e la Carraro Centro Servizi per l'Auto di Grillini Vittorio e C.

s.r.l.

Così deciso in Bologna, 16 agosto 2012

Il Giudice di Pace

Dott. Stefano Onofri



Donato  
Il 28/01/2012

Pres. Onofri